

dal 07/11/2013 al 22-11-2013

COPIA



Deliberazione n. 234

del 06/11/2013

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte Pubblica nella
contrattazione collettiva decentrata integrativa – Anno 2013

L'anno duemilatredici addì SEI del mese di NOVEMBRE
alle ore 18.00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	X		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	X		Assessore
4	SCARLATA	Giuseppe	X		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna	X		Assessore

Presiede il Sig. DOTT. SERGIO MALFITANO Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la determina sindacale n.43/99 del 24/9/1999, con la quale è stata costituita, ai sensi degli artt.5, comma 2, e 10, comma 1, del C.C.N.L. 1/4/1999, la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, composta dal Segretario Comunale quale presidente e dai Dirigenti del Comune in servizio;

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art.40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;
- l'art.5 del CCNL dell'1/4/99 come integralmente sostituito dall'art.4 del CCNL del 22/1/2004, il quale stabilisce i tempi e le procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;

DATO ATTO, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti della parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata:

- Che i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- Che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse a ciò destinate;
- Che la nuova contrattazione sia nazionale che decentrata deve obbedire alle regole della riforma apportata dal D.Lgs. 150/2009 (cosiddetta Legge Brunetta);
- Che tra gli obiettivi prioritari indicati nella manovra correttiva sulla finanza pubblica per ottenere risparmi sulla spesa del personale di regioni ed enti locali, vi è anche il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- Che le materie oggetto di contrattazione collettiva vengono fortemente ridotte, in quanto la stessa si può svolgere unicamente sulle materie afferenti il trattamento economico, la definizione delle forme di relazione sindacale, i diritti e gli obblighi direttamente connessi al rapporto di lavoro, mentre sono escluse, in via esemplificativa, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi, ecc. (art.40 D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art.54 del D.Lgs150/2009);

EVIDENZIATO:

- Che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente sulla base dei processi di riorganizzazione e miglioramento dei servizi;
- Che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al Fondo;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;